



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 202 DEL 07/06/2022

**OGGETTO: CAVALCAVIA A14 VIA MADONNA DEI PRATI-CAVALCAVIA A14 VIA MASINI-CAVALCAVIA A14 VIA MINCIO IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA
PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER
PROVE DI LABORATORIO ED INDAGINI SUL COMPORTAMENTO DEI CORDOLI –
PROGETTO RIQUALIFICA GUARDRAIL DI PROTEZIONE LATERALE PARTIRE DAL
GIORNO 09 GIUGNO 2022 AL 30 GIUGNO 2022.**

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la richiesta presentata dall'Ing. Resca Luca (acquisita al Prot.Unione n.14536 del 31/05/2022) in nome e per conto della società Autostrade per l'Italia SPA con sede legale a Roma via Bergamini,5 atta ad effettuare un interventi per prove di laboratorio ed indagini sul comportamento dei cordoli – progetto riqualifica guardrail di protezione laterale sui cavalcavia autostrada A14 di via Madonna dei Prati-via Masini-via Mincio nel territorio comunale di Zola Predosa a partire dal giorno 06 Giugno 2022 al 30 Giugno 2022;

Considerato che l'intervento viene effettuato e programmato in base a determinate necessità tecniche si è concordato telefonicamente il giorno 09 Giugno 2022 come inizio dei lavori;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Richiamato l'art.107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

DAL GIORNO 09 GIUGNO 2022 AL GIORNO 30 GIUGNO 2022 , sui cavalcavia autostrada A14 di via Madonna dei Prati-via Masini-via Mincio in territorio Comunale di Zola Predosa l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione di circolazione a senso unico alternato regolato da movieri muniti di appositi dispositivi e/o semaforo mobile di cantiere;
2. Istituzione del limite di velocità 30 Km/h;
3. Istituzione del divieto di sorpasso;
4. Canalizzazione del flusso veicolare con conici per realizzazione provvisoria di opposti sensi di marcia;
5. Segnalamento della presenza del cantiere e posizionamento di ulteriore segnaletica ex art.31 DPR 16/12/19932 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della strada , qualora la tipologia dell'intervento lo richieda in corso d'opera. Preavviso dell'intervento sui bracci dell'intersezione se l'occupazione si trova in corrispondenza, in prossimità a meno di 150 m dalla stessa.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- A fine giornata lavorativa il ripristino della viabilità senza lasciare alcun impedimento sulla carreggiata e sede stradale.

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- La segnaletica stradale deve essere conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di esecuzione e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'intervento.

- **alla ditta esecutrice l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea** avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto e ripristinarla a fine lavori .

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite veicolari.

- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 o la possibilità immediata per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso

- Dovrà essere garantito il transito pedonale (art.40 D.P.R 495/1992 e D.P.R. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare la ditta esecutrice dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza;

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

- alla ditta esecutrice l'onere di contattare il Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa per eventuali spostamenti dei pubblici contenitori per la raccolta differenziata nell'area dell'occupazione.
- L'impresa esecutrice dovrà concordare con TPER l'eventuale spostamento e/o soppressione temporanea di fermate bus comprese nel tratto interessato dall'intervento oggetto della presente ordinanza.
- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.
- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.
- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, il controllo ed il rispetto della presente ordinanza .

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
DOTT. STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)